



COMUNE DI NUVOLERA

Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 02/02/2022

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE
2022-2024.**

L'anno 2022 il giorno due del mese di Febbraio alle ore 18:20 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti alla trattazione dell'argomento i Signori:

X	AGNELLI ANDREA	Sindaco
	AGNELLI DIEGO	Vice Sindaco
X	DIONI STEFANO	Assessore
X	ROSSINI BEATRICE	Assessore
	GHIRARDI ROSSELLA	Assessore
		Esterno

Totale presenti: 3

Totale assenti: 2

Il Vice Segretario Dott. Paolo Carapezza assiste alla seduta.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Dott. Andrea Agnelli, assume la presidenza ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questo la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il contesto normativo vigente a seguito della legge 162/2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 18/11/2021, che ha apportato modifiche al codice delle Pari Opportunità, D.Lgs. 198/2006:

– l'art. 42, "Adozione e finalità delle azioni positive" che recita: "1. Le azioni positive, consistenti in misure volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità, nell'ambito della competenza statale, sono dirette a favorire l'occupazione femminile e realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro.

2. Le azioni positive di cui al comma 1 hanno in particolare lo scopo di:

a) eliminare le disparità nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità;

b) favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso l'orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione;

c) favorire l'accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici;

d) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo;

e) promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilità;

f) favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.

f-bis) valorizzare il contenuto professionale delle mansioni a più forte presenza femminile.";

– l'art. 43, "Promozione delle azioni positive", che recita: "1. Le azioni positive di cui all'articolo 42 possono essere promosse dal Comitato di cui all'articolo 8 e dalle consigliere e dai consiglieri di parità di cui all'articolo 12, dai centri per la parità e le pari opportunità a livello nazionale, locale e aziendale, comunque denominati, dai centri per l'impiego, dai datori di lavoro pubblici e privati, dai centri di formazione professionale, delle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, anche su proposta delle rappresentanze sindacali aziendali o degli organismi rappresentativi del personale di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.";

– l'art. 48 che disciplina le "Azioni positive nelle pubbliche amministrazioni", sostituendo l'art.7, comma 5, del D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 196, e prevede:

"Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera c), art. 7, comma 1, e art. 57, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le province, i **comuni** e gli altri enti pubblici non economici, sentiti gli organismi di rappresentanza previsti dall'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero, in mancanza, le organizzazioni rappresentative nell'ambito del comparto e dell'area di interesse, sentito inoltre, in relazione alla sfera operativa della rispettiva attività, il Comitato di cui all'articolo 10, e la consigliera o il consigliere nazionale di parità, ovvero il Comitato per le pari opportunità eventualmente previsto dal contratto collettivo e la consigliera o il consigliere di parità territorialmente competente, **predispongono piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne.** Detti piani, fra l'altro, al fine di promuovere l'inserimento delle donne nei settori e

nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera d), favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi. A tale scopo, in occasione tanto di assunzioni quanto di promozioni, a fronte di analoga qualificazione e preparazione professionale tra candidati di sesso diverso, l'eventuale scelta del candidato di sesso maschile è accompagnata da un'esplicita ed adeguata motivazione. **I piani di cui al presente articolo hanno durata triennale.** In caso di mancato adempimento si applica l'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 57, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."

– l'art. 50-bis "Prevenzione delle discriminazioni": "1. I contratti collettivi possono prevedere misure specifiche, ivi compresi codici di condotta, linee guida e buone prassi, per prevenire tutte le forme di discriminazione sessuale e, in particolare, le molestie e le molestie sessuali nel luogo del lavoro, nelle condizioni di lavoro, nonché nella formazione e crescita professionale."

– l'art. 25 del D.Lgs 198/2006, modificato dalla Legge 162/2021, dà la definizione di "Discriminazione diretta e indiretta": "1. Costituisce discriminazione diretta, ai sensi del presente titolo, qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento, nonché l'ordine di porre in essere un atto o un comportamento, che produca un effetto pregiudizievole discriminando le candidate e i candidati, in fase di selezione del personale, le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga. 2. Si ha discriminazione indiretta, ai sensi del presente titolo, quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento, compresi quelli di natura organizzativa o incidenti sull'orario di lavoro, apparentemente neutri mettono o possono mettere i candidati in fase di selezione e i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari. 2-bis. Costituisce discriminazione, ai sensi del presente titolo, ogni trattamento o modifica dell'organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro che, in ragione del sesso, dell'età anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato di gravidanza nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti, pone o può porre il lavoratore in almeno una delle seguenti condizioni: a) posizione di svantaggio rispetto alla generalità degli altri lavoratori; b) limitazione delle opportunità di partecipazione alla vita o alle scelte aziendali; c) limitazione dell'accesso ai meccanismi di avanzamento e di progressione nella carriera".

– l'art. 6 del D.Lgs 198/2006, modificato dalla Legge 162/2021, "Equilibrio di genere negli organi delle società pubbliche" prevede che la regola secondo la quale il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi e che il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti, si applichi anche alle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati.

PRESO ATTO CHE la Direttiva n. 2/2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del Sottosegretario delegato alle Pari Opportunità, in data 26.06.2019, prevede che le attività svolte in base alle indicazioni della detta direttiva devono essere inserite nel piano triennale di azioni positive;

RICORDATO CHE:

- i Comuni di Mazzano, Nuvolera e Nuvolento hanno avviato dal 1° gennaio 2015, la gestione associata delle funzioni fondamentali di cui all'art. 14, commi da 25 a 31-quater del decreto legge n. 78/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- a tal fine hanno approvato una convenzione quadro giuste deliberazioni:
 - Consiglio Comunale di Mazzano n. 77 in data 28/11/2014;
 - Consiglio Comunale di Nuvolera n. 53 in data 27/11/2014;
 - Consiglio Comunale di Nuvolento n. 56 in data 28/11/2014;

- in data 15/12/2014 i Sindaci dei rispettivi Comuni hanno sottoscritto detta convenzione quadro, a seguito della quale, con appositi progetti approvati dalle rispettive Giunte comunali sono stati istituiti gli uffici unici intercomunali per ognuna delle funzioni gestite in forma associata;
- la gestione associata, attraverso gli uffici unici intercomunali, costituisce lo strumento mediante il quale i Comuni di Mazzano, Nuvolera e Nuvolento assicurano unicità di conduzione, razionalizzazione delle procedure e riduzione dei costi complessivi ad essi riferibili.

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 19 del 03/03/2021 con la quale era stato approvato il Piano triennale delle azioni positive 2021-2023 del Comune di Nuvolera;

DATO ATTO CHE è stato sentito in merito il C.U.G. ed è stata inviata preventivamente, con nota prot. n. 0000782 in data 24.01.2022, alla Consigliera Provinciale di Parità, la bozza del Piano Triennale delle Azioni Positive 2022-2024 in approvazione;

VISTO il parere preventivo della Consigliera Provinciale di Parità, avv. Nini Ferrari, acquisito al protocollo in data 27.01.2022 al numero 0000911;

RITENUTO di approvare l'allegato PIANO DELLE AZIONI POSITIVE per il triennio 2022/2024;

RICHIAMATI altresì:

- ✓ il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 28.10.2015 e s.m.i.;
- ✓ la deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 31/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, ai sensi dell'articolo 170 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (Sezione Strategica 2021/2024. Sezione Operativa 2021/2023);
- ✓ la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 31/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e i relativi documenti programmatici allegati;
- ✓ la deliberazione della Giunta comunale n. 77 del 01/09/2021, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione unificato al Piano dettagliato degli obiettivi e al Piano delle performance triennio 2021/2023;
- ✓ l'art. 107 del Testo Unico 18.08.2000, n. 267;
- ✓ il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- ✓ la legge n. 241 del 07/08/1990.

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dalla responsabile della direzione e del coordinamento dell'organizzazione delle aggregazioni delle funzioni fondamentali tra i Comuni di Mazzano, Nuvolera e Nuvolento, Responsabile del Personale, Parte Giuridica, ai sensi dell'art. 49 - I comma - del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

DATO ATTO CHE il presente atto non necessita dell'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto non comporta oneri riflessi, neanche indiretti, nei confronti della situazione economico - finanziaria e patrimoniale dell'ente;

CON VOTAZIONE favorevole unanime espressa in forma palese, per alzata di mano, da tutti i presenti aventi diritto;

DELIBERA

1. *DI APPROVARE* le premesse, i richiami e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo.
2. *DI APPROVARE* l'allegato Piano triennale delle azioni positive 2022 - 2024 del Comune di Nuvolera tendente ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne.
3. *DI DARE COMUNICAZIONE* della presente deliberazione alle Rappresentanze sindacali unitarie e al C.U.G.
4. *DI TRASMETTERE* la presente deliberazione in elenco al Capigruppo Consiliare ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
5. *DI PUBBLICARE* la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto - sezione di primo livello "Provvedimenti", sotto - sezione di secondo livello "Provvedimenti organi indirizzo - politico".
6. *DI DARE ATTO*, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. n. 1199/71.

INOLTRE, stante l'urgenza di provvedere con sollecitudine, al fine di perfezionare gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento,

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON VOTAZIONE favorevole unanime espressa, nei modi di legge, da tutti i presenti aventi diritto,

DELIBERA

1. *DI DICHIARARE* la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Dott. Andrea Agnelli

Il Vice Segretario
Dott. Paolo Carapezza